

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ...1..A..MAG..2012.....



**CONFERENZA UNIFICATA  
10 maggio 2012**

Punto 4) all'ordine del giorno

**INTESA SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO, IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT, ED IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2014. PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 CONVERTITO CON LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111**

**Si esprime intesa.**

**Premessa**

La manovra correttiva di luglio ha inserito all'interno dei meccanismi del patto di stabilità interno, l'elemento della virtuosità. La manovra di luglio, infatti, (dl 98/2011) ha introdotto un set di indicatori per individuare i comuni "virtuosi". Nel testo approvato la premialità avrebbe coinvolto un fondo di 200 milioni a carico dello stato nel 2012, per poi dal 2013 regolare una manovra distributiva che avrebbe consentito agli enti virtuosi di azzerare il contributo di patto a carico dei non virtuosi.

Il dl 138 ne ha anticipato l'applicazione al 2012, superando di fatto la fase transitoria e applicando la manovra distributiva sin da subito: già dal 2012 i Comuni virtuosi dovranno conseguire un obiettivo strutturale pari a zero ovvero a un valore compatibile con gli spazi finanziari resi disponibili. Mentre i restanti Enti del comparto dovranno farsi carico degli importi della manovra annullata agli Enti virtuosi.

Originariamente (dl98 e 138) gli indicatori erano:

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;

- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di parte corrente;
- f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

La legge di stabilità 183/2011 art 31 ha apportato delle modifiche, rinviando l'applicazione di alcuni di essi al 2013, causa impossibilità di effettuare elaborazione per indisponibilità dei dati:

Rimangono attivi:

- o rispetto del patto di stabilità interno;
- o autonomia finanziaria;
- o equilibrio di parte corrente;
- o rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

inoltre è stato inserito nella legge di stabilità per il 2012 un tetto massimo per la premialità complessiva dei non virtuosi in termini di contributo finanziario i termini di quota sulla spesa 2006-2008. Il massimo è pari al 16%. Poiché il contributo (senza virtuosità) è pari al 15,6% della spesa, potrà essere considerato virtuoso un gruppo di comuni che comporta un onere per i non virtuosi al massimo dello 0,4% della spesa 2006-2008.

### **Metodologia di calcolo**

- I comuni considerati sono quelli con popolazione 2010 superiore a 5.000 abitanti
- I comuni che non hanno rispettato il patto nel 2010 e nel 2011 sono esclusi dalla graduatoria, così come sono stati esclusi i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti per i quali manca la certificazione al rendiconto 2009
- La struttura dei pesi tra gli indicatori negli algoritmi di calcolo che prevedono una ponderazione esplicita dipende da giudizi di valore sulla capacità relativa delle singole misure di segnalare una condizione di effettiva virtuosità degli enti



- Ritenuto che l'equilibrio di parte corrente costituisca un indicatore di buona gestione più efficace rispetto agli altri due inseriti nella norma, gli è stato affidato un peso maggiore rispetto agli altri due, che mantengono peso omogeneo
  - 50% Equilibrio parte corrente (entrate correnti – spesa corrente - rimborsi anticipazioni di cassa- rimborsi anticipato prestiti)
  - 25% capacità di riscossione (entrate correnti rimosse /entrate correnti accertate)
  - 25% autonomia finanziaria((Entrate tributarie + entrate extratributarie)/tot entrate correnti)
- i punteggi sono stati calcolati con la posizione rispetto ai tre parametri;

I comuni che risultano virtuosi sono 143, per una riduzione complessiva di 149,4 milioni di euro.

### **Parere**

Al fine di riconoscere la cogenza delle disposizioni normative vigenti, riconoscendo la validità tecnica del percorso attuativo individuato dai Ministeri competenti, si esprime intesa tecnica positiva.

Parimenti è necessario precisare la mancata condivisione di uno strumento che come formulato non è in grado di far emergere la virtuosità dei comuni.

Come più volte segnalato l'utilizzo di dati finanziari, idoneamente accorpati in indicatori sintetici di bilancio, al fine di rendicontare l'azione aziendale è ampiamente riconosciuto nel settore privato, in quanto permette di rispecchiare sia l'efficacia che l'efficienza dell'operato imprenditoriale. Nel trasferire questa tecnica al settore pubblico, tuttavia, si perde il controllo sulla sfera dell'efficacia, poiché in tale caso la mancanza dei meccanismi del mercato invalida la capacità dei dati di bilancio di esprimere il feedback in termini di apprezzamento da parte dei consumatori/cittadini della qualità dei beni/servizi prodotti dall'impresa/Amministrazione locale. Inoltre la contabilità finanziaria, utilizzata dagli enti locali, non consente la verifica di elementi di efficienza dell'azione amministrativa. In ogni caso i valori finanziari rappresentano nella maggior parte dei casi poco di più della attuale distribuzione di risorse e basi imponibili nel comparto.

Proprio per ovviare a questi limiti è stato avviato il percorso istituzionale di individuazione dei fabbisogni standard, che rappresenta il sistema di valutazione nazionale dell'attività finanziaria ed amministrativa degli enti locali italiani; varare un sistema parallelo basato su criteri diversi corre il fortissimo rischio di generare risultati divergenti che minerebbero la credibilità del sistema.



Inoltre qualunque analisi adottata non può che essere utilizzata per la costruzione degli obiettivi di patto di stabilità, ciò in quanto attualmente si tratta di una mera distribuzione del contributo tra i Comuni della manovra di finanza pubblica, che non può essere che ripartito in base alle capacità di ognuno, dato il posizionamento di tutti i bilanci in avanzo.

In conclusione la valutazione non può che essere effettuata attraverso i fabbisogni standard. Fino alla operatività piena del sistema si propone di individuare un meccanismo ponte i cui criteri possono essere: elementi di bilancio valutati alla luce della distribuzione delle risorse, sia in termini di trasferimenti che di basi imponibili, e fattori di contesto importanti.

Il processo poi deve essere utilizzato per premiare comportamenti di eccellenza con fondi appositamente dedicati dallo Stato o dalle Regioni.

